



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BIANZÈ

C.A.P. 13041

DISCIPLINARE RELATIVO AL SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA DELL'INFANZIA ED AL SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRIMARIA PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2020/2021

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio prevede:

Il servizio pre e dopo scuola dell'infanzia e il servizio pre e dopo scuola primaria (CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari) consiste nella sorveglianza, nell'assistenza e nello svolgimento di attività educative-ludiche-ricreative a favore dei minori iscritti a tale servizio, dovrà essere eseguito, con le precauzioni e le limitazioni richieste dalle misure di contrasto e di contenimento del contagio dal virus Covid-19, nei giorni compresi nel calendario scolastico e secondo il regolamento per il funzionamento dei servizi scolastici in vigore e con le seguenti modalità:

il servizio si svolgerà durante le giornate di apertura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni, dal lunedì al venerdì, sarà sospeso nei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc.

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA:

avrà luogo nei locali della scuola dell'Infanzia nelle seguenti fasce orarie

- Pre-scuola dalle ore 7,00 alle ore 8,00
- Post- scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,00

per un totale di n. 3 ore

Per la SCUOLA PRIMARIA

avrà luogo nei locali della scuola primaria nelle seguenti fasce orarie

- Pre-scuola dalle ore 7,00 alle ore 8,30
- Post- scuola dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Per un totale di 3 ore giornaliere

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-1:

Secondo quanto indicato nel DUVRI, in particolare alle pagine 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BIANZÈ

C.A.P. 13041

Durata del servizio:

il servizio è riferito a tutto l'anno scolastico 2020/21 (da settembre a giugno) per un totale presunto di 1109 ore.

Tale servizio potrà essere oggetto di modifica in corso d'appalto in occasione della sopravvenienza di diverse esigenze di servizio da parte del comune e dell'Istituto Comprensivo.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Cooperativa nell'organizzare le varie attività, dovrà gestire le situazioni di emergenza o quelle a cui si deve dare priorità, segnalando le problematiche ed adoperandosi per il loro superamento.

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto di tutte le precauzioni e le limitazioni richieste dalle misure di contrasto e di contenimento del contagio dal virus Covid-19, e secondo le prescrizioni indicate nel DUVRI, in particolare alle pagine 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

L'importo presunto a base d'asta è stabilito in Euro 18.076,70+ IVA omnicomprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri previsti negli atti di gara.

Importo orario a base d'asta: Euro 16,30, di cui € 0,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA

Il canone sarà corrisposto sulla base di fatturazione mensile il cui importo dovrà essere commisurato dalle ore effettivamente svolte dal personale della cooperativa relativamente al servizio.

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - DANNI – RESPONSABILITA'

La Cooperativa solleva il Comune in cui è svolto il servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il predetto Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Cooperativa, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio,



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BIANZÈ

C.A.P. 13041

intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere e già compreso nel corrispettivo del contratto.

La Cooperativa risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nello svolgimento del servizio da parte della Cooperativa medesima e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

UTILIZZO DEL PERSONALE

La Cooperativa è obbligata ad adibire al servizio personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio e nel caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione di personale assente con altro in possesso dei necessari requisiti.

La Cooperativa è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro garantendo l'applicazione dell'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra la Cooperativa ed il personale dipendente.

MISURE DI SICUREZZA.

Piano ordinario di sicurezza e tutela dei lavoratori.

È obbligo della Cooperativa appaltatrice predisporre, prima dell'inizio dei servizi, un proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nelle zone di lavoro.

La responsabilità del rispetto del piano da parte della Cooperativa grava sul proprio direttore tecnico.

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti.

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO

Le attività del servizio saranno svolte dall'appaltatore secondo i programmi e le modalità concordate con il Responsabile comunale.

La Cooperativa affidataria si obbliga ad individuare al suo interno, dandone comunicazione al Comune, un referente del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale per ogni problema relativo al servizio.

PENALITA'



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BIANZÈ

C.A.P. 13041

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, il Comune applicherà, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, penali variabili tra € 50,00 (Cinquanta Euro) e € 300,00 (Trecento Euro), a seconda della gravità od a seguito di ripetute contestazioni. L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo e-mail, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell' Art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- Sospensione, anche parziale, del servizio;
- Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente disciplinare nell'espletamento del servizio;
- Abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- Subappalto;
- Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Per eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la Cooperativa aggiudicataria, è competente il foro di Vercelli.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità previste dal presente disciplinare, per la procedura di gara e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale; si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Bianzè.

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.